

Direzione Regionale Affari Legislativi

Nota Giunta Regionale 28/05/2010, Prot. n. 300978/40.03

“Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 (Norme in materia funeraria). Art. 23 (Autorizzazione al trasporto funebre). Interpretazione”

Al Presidente dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe, Comitato regionale del Veneto

Con nota del 6 aprile 2010, viene chiesta un'interpretazione della legge regionale 18/2003 (Norme in materia funeraria).

In particolare, la questione riguarda l'articolo 23, disciplinante l'autorizzazione al trasporto funebre, che recita:
Articolo 23 “Autorizzazione al trasporto funebre”:

1. *Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.*
2. *L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale di stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.*

Nella richiesta di parere, è ipotizzato che l'autorizzazione al trasporto non sia più necessaria, in quanto assorbita dall'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale di stato civile.

È opinione della scrivente che un'interpretazione in tal senso non sia corretta, e che, in questo caso, sia necessario ricorrere ad un'interpretazione, che, superato il dato letterale, applichi un criterio logico-sistematico, estendendo la visione all'intero complesso precettivo che regola la materia (in tal senso, cfr. Trabucchi-Cian “Commentario breve al codice civile”, Padova, 2004, p. 37).

Nell'ambito di tale insieme di disposizioni, sono di rilievo: l'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, il quale dispone che *“l'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale di stato civile”*; l'articolo 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12 della L. 15 maggio 1997, n. 127”, il quale prescrive che *“non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa”*; infine, l'articolo 23 del D.P.R. n. 285 del 1990, che prevede: *“L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero”*.

Dalle norme innanzi riportate si apprende che l'ufficiale di stato civile ha la competenza a rilasciare l'autorizzazione alla sepoltura ma non anche l'autorizzazione al trasporto, la quale ultima è di competenza del sindaco.

A parere della scrivente, non sarebbe costituzionalmente orientata un'interpretazione dell'articolo 23 della legge regionale 18/2010 che, ritenendo non più necessaria l'autorizzazione al trasporto, negasse il permanere dell'esistenza e della necessità di due distinte autorizzazioni rilasciate dai due diversi organi. Una siffatta comprensione della norma, infatti, finirebbe per attribuire all'ufficiale di stato civile una nuova funzione, il che non è possibile in quanto tale organo agisce nella veste di ufficiale del Governo, e le sue attribuzioni sono riservate alla competenza legislativa statale.

Non è pertanto giuridicamente possibile confondere le due diverse funzioni.

Da una siffatta argomentazione, ne discende la conclusione che la locuzione *“l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale di stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto”*, va intesa nel senso della configurazione normativa di un atto contestuale, intendendo per tale un'unica manifestazione esteriore contenente entrambi gli atti autorizzatori richiesti, provenienti dalle autorità competenti.

Questa è, a parere della scrivente, l'unica forma di semplificazione consentita dalla norma di cui è questione.

Cordiali saluti

Il Dirigente regionale, Direzione per gli Affari legislativi

PATRIZIA PETRALIA